

MEMORANDUM D'INTESA

FRA

**L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi
Repubblica di San Marino**

e

**L'Ufficio Austriaco dei Brevetti
(Centro Servizi e Informazione)**

Questo Memorandum d'Intesa è stato raggiunto fra l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) della Repubblica di San Marino da una parte, e l'Ufficio Austriaco dei Brevetti (APO-TRF) dall'altra.

PREAMBOLO

l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) della Repubblica di San Marino e l'Ufficio Austriaco dei Brevetti (Centro Servizi e Informazione, TRF).

CONSIDERANDO:

che l'Ufficio Austriaco dei Brevetti è riconosciuto quale Autorità Internazionale di Ricerca e pure quale Autorità Internazionale per l'Esame Preliminare in accordo con gli Art. 16 e 32 del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).

DESIDEROSI

di sviluppare la cooperazione fra l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) della Repubblica di San Marino e l'Ufficio Austriaco dei Brevetti (APO),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Impegni di base

1. L'Ufficio Austriaco dei Brevetti porterà a termine ricerca ed esame per l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM). Nel compimento della ricerca ed esame l'Ufficio Austriaco dei Brevetti, nella misura appropriata e necessaria, si orienterà sulle Linee Guida per la Ricerca Internazionale e per l'Esame Preliminare Internazionale da realizzarsi a norma del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi trasmetterà in lingua inglese all'Ufficio Austriaco dei Brevetti richieste riguardanti ricerca, esame oppure ricerca ed esame combinati di caratteristiche tecniche presentate in una descrizione, rivendicazione (i), riassunto e disegno (i), questi ultimi quando appropriati,

ognuno in Inglese. In caso di rivendicazione della priorità, sarà allegato il relativo documento (i) di priorità sia in Inglese che in Francese o Tedesco, se disponibile all'USBM. Altrimenti l'USBM darà all'Ufficio Austriaco dei Brevetti l'informazione se la priorità rivendicata è riconosciuta o meno.

3. L'Ufficio Austriaco dei Brevetti e l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi si presteranno, assistenza reciproca, quanto più estesa possibile, nello svolgimento degli impegni assunti in questo Memorandum d'Intesa.

Articolo 2

Dotazione di personale

Al fine di compiere gli impegni assunti in questo Memorandum d'Intesa, l'Ufficio Austriaco dei Brevetti metterà a disposizione, per il tempo necessario allo scopo, lo staff di personale necessario dotato di qualifica tecnica sufficiente per soddisfare gli impegni di cui all'Art. 1 di questo Memorandum d'Intesa.

Articolo 3

Oggetto delle domande da sottoporre a ricerca

L'Ufficio Austriaco dei Brevetti accerterà tanto del rilevante stato dell'arte quanto i propri mezzi permettano, e in ogni caso, consulterà i documenti specificati nella documentazione minima PCT in conformità con la Regola 34 del Regolamento del PCT, completati con i documenti brevettuali austriaci e dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, per quanto l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi avrà trasmesso questi documenti all'Ufficio Austriaco dei Brevetti in Inglese o Tedesco.

Articolo 4

Ricerca ed Esame

1. Ricerca di Novità

1.1 Requisiti formali

La domanda deve avere i requisiti formali stabiliti nel Regolamento di Esecuzione dell'USBM negli Articoli 12, 13, 14, 15, 16, e 17.

Se la domanda non soddisfa i requisiti di cui all'Articolo 17 del Regolamento di Esecuzione dell'USBM l'Ufficio Austriaco dei Brevetti riferirà il rapporto di ricerca a tutte quelle parti della domanda riferentesi all'invenzione menzionata per prima nelle rivendicazioni ("invenzione principale"). Insieme alla trasmissione del rapporto di ricerca l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi verrà informato del suddetto fatto. Se l'Ufficio Austriaco dei Brevetti avrà modificato il riassunto in conformità all'Articolo 12, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riceverà anche questa informazione.

Se i requisiti stabiliti dagli Articoli 13 a 16 del Regolamento di Esecuzione dell'USBM non sono soddisfatti e non è possibile effettuare una ricerca significativa, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sarà informato di questi fatti.

1.2 Rapporto di Ricerca di Novità

Il rapporto di ricerca di novità contenente lo stato dell'arte, sarà in conformità con le Regole 43.2, 43.3, 43.5, 43.6, 43.7, e 44.2 del Regolamento del PCT e conterrà un elenco di tutti i documenti brevettuali o documenti di letteratura non brevettuale (NPL) trovati nella ricerca di novità completati da una spiegazione scritta. Il rapporto di ricerca di novità dovrebbe indicare i campi IPC (Classificazione Internazionale dei Brevetti) ricercati dall'esaminatore e includerà una copia di ogni documento citato.

L'Ufficio Austriaco dei Brevetti darà un riferimento alla parte precisa del documento citato, con riguardo all'invenzione presa nel suo insieme o con riguardo ad ogni rivendicazione interessata, oppure a una combinazione di 2 o più documenti. I riferimenti dovrebbero essere fatti precisamente alle linee, paragrafi, pagine o disegni dei documenti citati con un'indicazione della loro rilevanza nei riguardi delle rivendicazioni della domanda e della sua data di pubblicazione.

2 Esame

2.1 Requisiti formali

La domanda deve soddisfare i requisiti formali stabiliti dal Regolamento di Esecuzione dell'USBM negli articoli 12, 13, 14, 15, 16, e 17.

Se la domanda non soddisfa i requisiti dell'Articolo 17 del Regolamento di Esecuzione dell'USBM l'Ufficio Austriaco dei Brevetti redigerà il rapporto di esame su tutte quelle parti della domanda correlate all'invenzione menzionata per prima nelle rivendicazioni ("invenzione principale"). Con la trasmissione del rapporto di esame l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riceverà informazione circa il fatto sopra menzionato. Se l'Ufficio Austriaco dei Brevetti ha modificato il riassunto, in conformità all'articolo 12 l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi riceverà anche questa informazione.

Se non sono soddisfatti i requisiti stabiliti negli Articoli 13 a 16 del Regolamento di Esecuzione dell'USBM, ed un esame significativo non è possibile, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sarà informato di questi fatti.

L'esame sarà attuato sulla base di:

- a) un rapporto di ricerca di novità realizzato dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti o
- b) rapporto (i) di ricerca di novità scelti dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Se l'esame dovesse essere fondato su un rapporto di ricerca scelto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, questo rapporto di ricerca di novità oppure, se non è in Inglese o Tedesco, una traduzione in Inglese o Tedesco sarà trasmessa dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi all'Ufficio Austriaco dei Brevetti. I rapporti di ricerca di novità di AT, DE, EP, GB, US, WO sono disponibili presso l'Ufficio Austriaco dei Brevetti.

Se il rapporto di ricerca di novità prescelto contiene documenti di brevetto e/o di letteratura non brevettuale (NPL), che non sono disponibili presso l'Ufficio Austriaco dei Brevetti o non sono in Inglese, Francese o Tedesco, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi fornirà all'Ufficio Austriaco dei Brevetti una copia di ogni documento o, se questi documenti non sono in Inglese, Francese o Tedesco, fornirà una traduzione in inglese o tedesco.

2.2 Rapporti di esame

I rapporti di esame saranno redatti in conformità alle Regole 70.2, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.10 (esame della rivendicazione di priorità inclusa), 70.11, 70.12, e 70.13 del Regolamento del PCT, e includerà una dichiarazione a riguardo se l'oggetto della domanda è ritenuto brevettabile, ossia se soddisfa i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale, basato sui risultati del rapporto di ricerca di novità come descritto negli articoli 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione dell'USBM e non è escluso in accordo con l'articolo 1 del Regolamento di Esecuzione dell'USBM. Un'ulteriore dichiarazione sarà pubblicata se la priorità rivendicata non è certificata dall'allegato documento/i di priorità.

Se il primo rapporto d'esame redatto dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti, o emesso da una qualsiasi altra Autorità di esame secondo le norme del PCT, indica che la domanda non soddisfa i requisiti di merito, l'Ufficio Austriaco dei Brevetti dovrà, su richiesta dell'Ufficio Brevetti e Marchi, emettere un'ulteriore rapporto d'esame.

La domanda dovrà contenere argomenti scritti in risposta al primo rapporto d'esame e/o le rivendicazioni modificate. Il numero totale di rapporti d'esame basati su simili procedure è limitato a 3 rapporti.

Il primo rapporto d'esame emesso da un'Autorità Internazionale d'esame secondo le norme del PCT ("Rapporto d'esame preliminare Internazionale") deve essere trasmesso dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi all'Ufficio Austriaco dei Brevetti. Si applicano le sopra citate norme in materia di lingue.

Articolo 5

Limiti di Tempo

1. L'Ufficio Austriaco dei Brevetti trasmetterà all'Ufficio Brevetti e Marchi un rapporto di ricerca di novità, un rapporto combinato di novità e d'esame, o un 1° rapporto d'esame entro quattro o sei mesi dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio Austriaco dei Brevetti.
2. L'Ufficio Austriaco dei Brevetti trasmetterà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi un 2° o un 3° rapporto d'esame entro tre mesi dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio Austriaco dei Brevetti.
3. L'Ufficio Austriaco dei Brevetti trasmetterà all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi le prestazioni secondo gli Articoli 5.1 e Art. 5.2 entro un mese dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ufficio Austriaco dei Brevetti qualora sia richiesto un "Servizio Espresso".

La data di trasmissione è la data in cui il materiale viene consegnato al servizio di corriere.

Articolo 6

Linguaggio della corrispondenza

Ai fini della corrispondenza l'Ufficio Austriaco dei Brevetti e l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi utilizzeranno le lingue Inglese o Tedesca. Conservazioni telefoniche in lingua Italiana sono possibili onde facilitare conversazioni che riguardano le questioni generali o amministrative.

Articolo 7

Diritti

1. Una lista dei prezzi che l'Ufficio Austriaco dei Brevetti ha il diritto di richiedere è allegata a questo Memorandum d'Intesa.
2. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi di fornitura delle copie di documenti citati nei rapporti di ricerca di novità e d'esame, e delle spese di trasmissione per spedizioni invii dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
3. I prezzi stabiliti nella lista sono stati fissati per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del Memorandum d'Intesa. Qualsiasi modifica apportata nella lista sarà deliberata di comune accordo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore di questo Memorandum d'Intesa.
4. I pagamenti devono essere anticipati tramite banca sul conto N° 92 700 600 di Österreichisches Patentamt-Teilrechtsfähigkeit", all'Ufficio Postale Austriaco (Oesterreichische Postsparkasse AG. Codice Banca N° 60.000, IBAN: AT 236000000092700600, Swift-code: OPSKATWW), esente da spese bancarie per l'Ufficio Austriaco dei Brevetti. Il pagamento deve indicare il numero di riferimento (numero di domanda dato dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o numero di fattura), preferibilmente anticipato via fax.
5. La valuta per il pagamento è l'EURO.

Articolo 8

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi difficoltà sorga fra le due parti del presente accordo sarà risolto di mutuo accordo. Se le parti non potessero raggiungere un accordo, la controversia sarà affidata ad arbitro.

Articolo 9

Responsabilità

Le richieste saranno soddisfatte dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti sulla base della documentazione disponibile nell'Ufficio Austriaco dei Brevetti con la massima cura possibile onde raggiungere una correttezza e una completezza di informazioni ottimali quali esso applica alle domande depositate presso l'Ufficio Austriaco dei Brevetti, inclusa la segretezza.

In considerazione della normale procedura di ricerca e esame secondo gli standard nazionali e internazionali, l'Ufficio Austriaco dei Brevetti non concede garanzie o si assume responsabilità per il lavoro richiesto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Articolo 10

Entrata in vigore del Memorandum d'intesa

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore dal 7 aprile 2005.
Il Memorandum d'Intesa è redatto in Italiano e in Inglese.

Articolo 11

Durata e rinnovo del Memorandum d'Intesa

Questo Memorandum d'Intesa rimane valido per un periodo di due anni dalla data in entrata in vigore. Se nessuna delle parti esprime il desiderio di concludere la vigenza questo Memorandum d'Intesa sarà ritenuto rinnovato automaticamente per un periodo di cinque anni consecutivi, susseguenti i due anni iniziali di validità.

Almeno dodici mesi prima della scadenza del Memorandum d'Intesa (sia essa della durata di due o di sette anni), le parti contraenti indicheranno il loro desiderio di terminare o rinegoziare i termini di questo Memorandum d'Intesa.

Modifiche, aggiunte e informazione legali relativi aventi effetto su questo accordo devono essere stati fatti in forma scritta.


In caso di cambiamento dei testi di leggi di San Marino relativi alla materia brevettuale che abbiano, in particolare, per oggetto un riordino degli articoli di legge ai quali fa riferimento questo accordo, le necessarie modifiche saranno fatte per scambio di lettere, purché non venga cambiato il merito degli articoli in questione.

Articolo 12


Rescissione del Memorandum d'intesa

1. Questo Memorandum d'intesa terminerà prima della scadenza della durata di cui all'articolo 11 di questo Memorandum d'intesa se l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o l'Ufficio Austriaco dei Brevetti daranno notificherà all'altra parte la rescissione del Memorandum d'intesa.
2. La rescissione di questo Memorandum d'intesa secondo l'articolo 1 avrà effetto dopo dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica rispettiva da parte della seconda parte, salvo che sia stata specificato un periodo più lungo in questa notifica o che entrambe le parti contraenti consentano un periodo più breve.

In fede di cui, le parti contraenti siglano con le loro firme nel giorno e anno sotto indicati.



.....
Dr Richard Flammer
Vice Presidente
Ufficio Austriaco dei Brevetti



.....
Dott. Carlos MAURIACA
Direttore
Ufficio di Stato Brevetti e Marchi

ALLEGATO

OGGETTO	Servizio Standard Euro	Servizio Espresso Euro
Ricerca di novità <u>eseguita dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti</u>	705,00	905,00
Primo rapporto d'esame basato su un precedente rapporto di ricerca di novità <u>eseguito dall'Ufficio Austriaco dei Brevetti</u>	305,00	405,00
Primo rapporto d'esame basato su un rapporto di ricerca <u>non eseguito dall'Ufficio dei Brevetti Austriaco</u>	505,00	625,00
Ricerca e primo rapporto d'esame	905,00	1.195,00
Secondo rapporto d'esame	195,00	235,00
Terzo rapporto d'esame	195,00	235,00
Altri servizi non menzionati nel dettaglio sopra: <u>tariffa oraria, ad ora</u>	100,00	125,00

Inclusi i costi di consegna a San Marino.